

Verbale di adunanza

L'anno 2024 ed allì **5 settembre alle ore 14.30** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

<i>GRABBI Simona</i>	<i>Presidente</i>
<i>NOTARISTEFANO Marina</i>	<i>Vice Presidente</i>
<i>STRATA Claudio</i>	<i>Segretario</i>
<i>NARDUCCI Arnaldo</i>	<i>Tesoriere</i>
<i>ALASIA Alessandro</i>	<i>BALDASSARRE Paola</i>
<i>BERTI Paolo</i>	<i>BERTOLI Germana</i>
<i>BONAUDO Stefano</i>	<i>CAVALLO Carlo</i>
<i>CIURCINA Marco</i>	<i>CRIMI Salvatore</i>
<i>GENOVESE Antonio</i>	<i>KOUMENTAKIS Dafne</i>
<i>MICHELA Cristiano</i>	<i>MUSSANO Giampaolo</i>
<i>ROSSI Daniela Maria</i>	<i>SCAPATICCI Alberto</i>
<i>VALLONE Antonio</i>	<i>VITRANI Giuseppe</i>

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

Stante l'assenza del Consigliere Segretario, Avv. Claudio Strata, svolgerà, in Sua vece, le funzioni di Segretario il Cons. Giuseppe Vitrani.

**FUORI SACCO: PROVVEDIMENTO PRESIDENTE SEZIONE VII
CIVILE, TRIBUNALE ORDINARIO TORINO, DOTT. TETAMO, DI
ANTICIPAZIONE DEI TERMINI EX ART. 127 TER C.P.C. – REL.
VICE PRESIDENTE E CONS. BERTOLI**

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare il provvedimento a tutti gli iscritti.

**FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
COMMISSIONE INFORMATICA – ORDINE AVVOCATI TORINO: LE
GIORNATE DELL'AVVOCATO DIGITALE – 01.10.2024 – 02.10.2024.**

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi per ogni sessione, di cui uno in deontologia sia per la prima che per la seconda.

1. ESAME VERBALE DEL 22/07/2024 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva.

**2. PROCEDURA COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL
RESPONSABILE ORGANISMO DI MEDIAZIONE – REL.
PRESIDENTE E CONS. BALDASSARRE**

Il Consiglio, udita la relazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, delibera e approva quanto segue:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino,

visti

- *l'art. 16, co. 1 ter, del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e s.m.i., recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", come introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. v), n. 1) del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, recante: "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" c.d. Riforma Cartabia*
- *l'art. 6, co. 1, lett. e), del D. del Ministero della Giustizia n. 150 del 24/10/2023, recante "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";*
- *l'art. 7 dello Statuto dell'Organismo di Mediazione del Foro di Torino.*
- *l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;*
- *la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti*

amministrativi”.

premesse che:

- l’art. 7 del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, recante: “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, c.d. Riforma Cartabia, ha profondamente modificato la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al D.Lgs. n. 28/2010;

- in particolare, la predetta norma ha modificato l’art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, introducendo il comma 1 ter ove si prevede, tra i requisiti di efficienza dell’Organismo di Mediazione, la “qualificazione professionale del Responsabile”;

- conformemente, il nuovo Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione di cui al D.M. n. 1502/2023, ha individuato tra i requisiti di efficienza dell’Organismo di Mediazione “e) la nomina di un responsabile dell’organismo con la qualifica di mediatore”;

- la portata delle innovazioni introdotte rende indispensabile l’adeguamento alla normativa sopravvenuta della struttura organizzativa e delle procedure interne all’Organismo di Mediazione istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino;

- lo Statuto dell’Organismo di Mediazione del Foro di Torino dispone

altresì che: “Il Responsabile dell’Organismo è nominato dal COA tra gli Avvocati che abbiano comprovata esperienza in materia di mediazione, fino a revoca. In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il COA provvede tempestivamente alla nomina di un sostituto. Il Responsabile svolge il suo incarico a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti dal COA con apposita delibera. Se mediatore presso altro Organismo, il Responsabile deve chiedere la sospensione volontaria dall’attività di mediatore per l’intera durata dell’incarico, pena la revoca e la nomina di un sostituto”;

- si rende quindi necessario procedere all’individuazione ed alla nomina del Responsabile dell’Organismo di Mediazione del Foro di Torino tra gli Avvocati con comprovata esperienza, aventi la qualifica di Mediatore nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie;

- ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le Pubbliche Amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, mediante procedure comparative purché l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione Conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità della stessa e previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;

- atteso che l’art. 7 dello Statuto dell’Organismo di Mediazione del Foro di

Torino impone che il Responsabile sia un Avvocato iscritto all'Albo, si rende necessario avvalersi per l'espletamento della funzione di una risorsa esterna, non sussistendo la professionalità ricercata tra le risorse di personale subordinato alle dipendenze del Consiglio dell'Ordine e/o dell'Organismo di Mediazione.

- il Consiglio dell'Ordine intende dunque indire la procedura di selezione del Responsabile dell'Organismo di Mediazione, come da schema di avviso allegato alla presente deliberazione;

DELIBERA

1) di indire la procedura comparativa per l'individuazione del Responsabile dell'Organismo di Mediazione del Foro di Torino nell'ultima versione fornita dall'avv. XXXXXXXXXXXX

2) di approvare lo schema di Avviso pubblico di selezione per titoli (anch'esso nell'ultima versione fornita dall'avv. XXXXXXXXXXXX), relativo al conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo occasionale per l'attività di Responsabile dell'Organismo di Mediazione del Foro di Torino allegato alla presente deliberazione con le seguenti integrazioni: in luogo di 5 anni, 3 anni; pec di ricezione delle domande ord.torino@cert.legalmail.it; termine entro il quale devono pervenire le domande, 5 ottobre 2024 ore 13 pubblicando entro domani il bando; importo mensile euro 1.200,00 oltre Iva e CPA;

*3) di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa XXXXXXXXXXXX, impiegata con esperienza di bandi, livello apicale e già abilitata all'esercizio della professione forense;
di dare mandato al Presidente ed al R.U.P. di procedere alla pubblicazione*

*dell'avviso sul sito web del Consiglio dell'Ordine, nella sottosezione dedicata all'Organismo di Mediazione entro la giornata di domani **6 settembre 2024** con l'ausilio dei Colleghi addetti alle pubblicazioni e di porre in essere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della selezione riferendo solo in caso di accertate problematiche alla Consiglieria Baldassarre e ai Consiglieri componenti del Consiglio direttivo dell'ODM.*

**3. XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI TORINO
OTTOBRE 2025 – REL. PRESIDENTE E TESORIERE**

La Presidente riferisce che nella giornata di Venerdì 6 settembre ci sarà un incontro con il Presidente, il Tesoriere e il Responsabile dell'ufficio studi del CNF per individuare la sede e il programma logistico di massima per il prossimo congresso. Si inviteranno gli illustri ospiti unitamente ai due delegati del CNF a pranzo e successivamente si visiteranno le OGR.

Alle ore 15,10 interviene alla seduta consiliare il Cons. Segretario, Avv. Claudio Strata, che assume le funzioni di Segretario.

Il Consigliere Segretario f.f.

La Presidente dell'Ordine

Avv. Giuseppe Vitrani

Avv. Simona Grabbi

**4. SITUAZIONE COLLEGHI EX DECRETO N. 46/2017 IN
TOTALE O PARZIALE DIFETTO DEL REQUISITO DI
ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO – REL.**

PRESIDENTE E CONSIGLIERI DELEGATI

Il Consiglio, avendo gli Uffici effettuato, ai sensi del D.M. n. 46/2017, in capo a tutti gli iscritti, il controllo relativo all'adempimento dell'obbligo formativo nel triennio 2020/2022, alla luce della delibera del 27 novembre 2023, esaminato l'elenco degli Avvocati risultati in totale o parziale difetto del suddetto requisito, delibera di segnalare al CDD, per violazione dell'obbligo formativo previsto dall'art. 11 della legge professionale e dall'art. 15 del Codice Deontologico, i seguenti Avvocati:

- *per mancanza totale di crediti formativi:*
- *XXXXXXXXXX*
- *per mancanza di un numero di crediti formativi da 34 a 30:*
- *XXXXXXXXXX*
- *per mancanza di un numero di crediti formativi da 29 a 20:*
- *XXXXXXXXXX*
- *per mancanza di un numero di crediti formativi da 19 a 10:*
XXXXXXXXXX

Il Consiglio rinvia ad una successiva riunione consiliare la decisione relativa a coloro che difettano di un numero di crediti formativi inferiore a 10.

Il Consiglio si riserva di inviare al CDD l'elenco degli altri iscritti che non hanno completato il percorso formativo tra un mese.

Il Consiglio intende anche ringraziare i Cons. Alasia, Genovese, Koumentakis e Vallone per il tempo e l'impegno dedicato ad approfondire tutte le singole posizioni; e ringrazia per l'impegno ed il supporto l'ufficio formazione nelle persone delle dipendenti XXXXXXXXXXXX; e la dipendente

XXXXXXXXXX.

**5. CERIMONIA MEDAGLIE 15 NOVEMBRE 2024 ORE 11,00 –
PREMIAZIONE AVV.TO XXXXXXXXXXXX - REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di procedere alla consegna della medaglia anche all'Avv. XXXXXXXXXXXX, assegnando la relazione al Cons. Salvatore Crimi.

La cerimonia si svolgerà il 15 novembre alle ore 11,00 nella maxi aula 2.

Il Consiglio delibera di riconoscere due crediti formativi in deontologia a tutti gli Avvocati che parteciperanno alla cerimonia aprendo a 100 iscrizioni su Riconosco per gli under 40.

**6. PROCURA GENERALE TORINO: INVITO CERIMONIA
INSEDIAMENTO DOTT.SSA LUCIA MUSTI A PROCURATORE
GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO – REL. PRESIDENTE**

La Presidente parteciperà portando il saluto di benvenuto del Consiglio.

**7. PROCURA TORINO: INVITO CERIMONIA INSEDIAMENTO
DOTT. GIOVANNI BOMBARDIERI A PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA – 16 SETTEMBRE 2024 – REL. PRESIDENTE**

La Presidente parteciperà unitamente ai Consiglieri che potranno.

8. COMUNICAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA – REL. Vice PRESIDENTE

La Vice Presidente riferisce che a carico dell'avv. XXXXXXXXXXX è pervenuta segnalazione da parte della Procura della Repubblica di avvenuto esercizio dell'azione penale. Si trasmetta al CDD XXXXXXXXXXX. La Presidente si astiene.

9. TAVOLO N. 5 SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE – 11 SETTEMBRE 2024 - REL. VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, CONS. CAVALLO

Il Consiglio incarica il Cons. Cavallo di partecipare in presenza a Roma alla riunione dell'11 settembre p.v.. Il Consiglio valuterà entro tale data se inviare altre proposte di riforma oltre a quelle già abbozzate.

10. BANDO “L'ITALIA DELLE DONNE”: AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE FIGURE FEMMINILI DA PROMUOVERE A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio prede in esame il contenuto del bando e si apre la discussione. Il Cons. Berti propone di candidare XXXXXXXXXXX. Il Consiglio, udita la relazione della Vice Presidente, delibera di rinviare al prossimo Consiglio del 16 settembre.

11. COMMISSIONI ESAME AVVOCATI SESSIONE 2024 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva le Commissioni per l'esame Avvocati sessione 2024 allegare all'odg e incarica XXXXXXXXXXXX di comunicarlo agli interessati, provvedendo a tutti i relativi incumbenti.

12. EVENTO CARCERE – 7 NOVEMBRE 2024 – REL. PRESIDENTE

La Presidente riferisce che l'evento è stato organizzato da Magistratura Indipendente e che l'evento ha una particolare rilevanza anche per i relatori che sono stati invitati.

E' previsto anche un intervento di un componente del Consiglio.

Il Consiglio dunque invita a rendersi disponibili per tale evento la Presidente ed il Segretario ed altresì i Cons. Daniela Rossi e Genovese oltre che gli altri penalisti.

13. CSM: RELAZIONE SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA TELEMATICA 2024 – REL. CONS. VITRANI E MICHELA

Il Consiglio, udite le considerazioni dei Cons. Vitrani e Michela, delibera di rinviare al 16 settembre al fine di predisporre eventuali osservazioni.

**14. URCOFER: NOTA RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
D.LGS. N. 44/2024 – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio incarica i Consiglieri di esaminare a fondo lo studio compiuto dall'Unione Regionale e se vi sono osservazioni di farle pervenire nell'arco di due settimane.

Si incaricano gli uffici di trasmettere a tutti i consiglieri il materiale in allegato, incaricando i Consiglieri Berti e Notaristefano di relazionare il Consiglio sul contenuto delle parti più rilevanti della nota in occasione del Consiglio del 23 settembre 2024.

**15. RICHIESTA LIQUIDAZIONE AVV. XXXXXXXXXXXX – REL.
CONS. BALDASSARRE**

La Consiglieria Baldassarre riferisce circa la richiesta di congruità di n. 5 proposte di parcelle emesse dall'avv. XXXXXXXXXXXX nei confronti del signor XXXXXXXXXXXX per l'attività svolta in favore della XXXXXXXXXXXX. di XXXXXXXXXXXX in merito a domande formulate avverso alcuni Istituti di Credito, in primo grado e/o in appello, volte a sentir dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia totale o parziale di contratti bancari contenenti clausole che prevedevano tassi d'interesse eccessivi e volte conseguentemente a sentir rideterminare i rapporti di dare-avere con restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse e con risarcimento dei danni per lucro cessante e danno emergente, da individuarsi in corso di causa nell'esatto ammontare e da liquidarsi anche in via equitativa.

Tutte le cause terminavano sotto la vigenza del D.M. 55/14.

Considerata la natura delle cause e rilevato che l'avv. XXXXXXXXXXXX individuava i valori di causa come indeterminabili posizionando le proprie richieste su valori indeterminabili - complessità bassa - valore minimo, si chiedevano chiarimenti in merito ai valori stessi considerato che, se anche all'inizio di causa tali valori potevano essere indeterminabili, a chiusura del giudizio la quantificazione delle richieste avrebbe dovuto essere con ogni probabilità determinata.

Il collega sostanzialmente ribadiva la propria idea di mantenere i valori nell'indicato scaglione, sul presupposto che negli atti introduttivi e nelle conclusioni egli avrebbe indicato un valore complessivo minimo, quale somma prudentemente ritenuta ripetibile, facendo in ogni caso salva una maggior somma ritenuta di giustizia.

Nello specifico, il collega da ultimo formulava due richieste per ogni giudizio, la prima, rimasta su valori indeterminabili a complessità bassa e la seconda, subordinata, con i valori dello scaglione relativo alla somma minima richiesta come ripetibile, non avendo importi certi e determinati da aggiungere per la domanda risarcitoria.

In particolare:

1) nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Parma avverso XXXXXXXXXXXX, ove la società attrice chiedeva la condanna della Banca alla rifusione di una somma minima pari ad € 4685,02 oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante non individuato in modo specifico, il collega quantifica il proprio compenso in € 3972 (tenendo presente che la richiesta indicata è sbagliata perché l'avv. XXXXXXXXXXXX dice di voler

applicare il DM 55/2014 ma poi sbaglia e applica l'ultimo tariffario) ed, in via subordinata, in € 1378;

2) nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Roma contro XXXXXXXXXXXX, ove la società attrice chiedeva la condanna della Banca alla rifusione di una somma minima pari ad € 114.160,30 oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante non individuato in modo specifico, il collega quantifica il proprio compenso in € 3972 (sempre rettificato alla luce del precedente tariffario) e, in via subordinata, in € 7795;

3) nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino avverso XXXXXXXXXXXX, il collega invece rettifica la propria domanda parametrandola al valore dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo, limitando pertanto la propria richiesta ad € 3118;

4) nel giudizio sempre avanti alla Corte d'Appello di Torino contro XXXXXXXXXXXX, avendo l'appellante formulato la propria richiesta di riforma della sentenza di primo grado fondata su una domanda di condanna alla rifusione di un importo minimo pari a € 23.120,64 oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa, il collega quantifica il proprio compenso in € 5338 ed, in via subordinata, in € 3118;

5) da ultimo, nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Roma contro XXXXXXXXXXXX, avendo l'appellante formulato la propria richiesta di riforma della sentenza di primo grado fondata su una domanda di condanna alla rifusione di un importo minimo pari a € 114.160,30, il collega quantifica il proprio compenso in € 1655 (comprensiva solo della fase di studio e fase introduttiva di giudizio essendo stato a quel momento revocato

il mandato) e in via subordinata in € 2328,00.

Alla luce di quanto indicato dal collega e sul presupposto che i giudizi in effetti contengono una richiesta minima esattamente quantificata ma si accompagnano a una richiesta risarcitoria da liquidarsi anche in via equitativa, sebbene su tali aspetti i Giudici non si siano espressi in quanto trattasi di giudizi tutti decisi con sentenze di rigetto (tranne l'ultimo in cui c'è stata una revoca del mandato in corso di causa) ed anche considerando che la somma delle richieste dell'avv. XXXXXXXXXXXX tenute sui minimi del valore indeterminabile – complessità bassa - risulta comunque inferiore (complessivamente) alle richieste formulate in via subordinata, si ritiene che si possano liquidare le seguenti somme:

- 1. Per il giudizio davanti al Tribunale di Parma l'importo di € 3972;*
- 2. Per il giudizio davanti al Tribunale di Roma l'importo di € 3972;*
- 3. per il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino Contro XXXXXXXXXXXX di € 3118;*
- 4. Per il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Torino contro Banca l'importo di € 5338;*
- 5. Per il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Roma l'importo di € 1655.*

Per il complessivo importo di € 18.055, oltre spese ed accessori di legge.

Il Consiglio ringrazia la Cons. Baldassare e delibera di liquidare complessivamente euro 18.055 oltre oneri di legge.

**16. SCUOLA FORENSE – SEMESTRE NOVEMBRE 2024/APRILE
2025 – CORSO INTENSIVO IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI**

ABILITAZIONE – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto della prossima programmazione della scuola.

Delibera di aumentare i compensi nei seguenti termini: 120 euro per ogni ora di lezione per i relatori, 800 euro a semestre per i tutor e 900 euro a semestre per i coordinatori.

Delibera altresì di istituire un corso intensivo in preparazione all'esame di abilitazione, a titolo gratuito, per i dottori già iscritti al terzo semestre della propria scuola.

17. CORTE APPELLO TORINO – UFFICIO UNEP: PROPOSTA INCONTRO 16 SETTEMBRE 2024 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di incaricare a partecipare all'incontro con il Dirigente dell'UNEP, Dott.ssa Versace, i Consiglieri Vitrani, Alasia e Vallosio.

18. JOB FILM DAYS 2024 – SEZIONE DEDICATA ALLA SANITA' – INDIVIDUAZIONE PROIEZIONE DI INTERESSE FORENSE – INVITO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE FESTIVAL – 11 SETTEMBRE 2024 - REL. CONS. BERTI

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Berti, delibera di accreditare con tre crediti formativi la visione dei due film proposti dalla XXXXXXXXXXXX, "First Case" il 4 ottobre ore 19,00 al Cinema Massimo e "Morire di lavoro" il 2 ottobre ore 21 al cinema Massimo, e di procedere all'acquisto

di 40 biglietti per ciascuna proiezione – il valore del singolo biglietto è 4 euro per una proiezione e 5 per l'altra - da donare agli iscritti che manifesteranno il proprio interesse entro il giorno precedente la proiezione incaricando XXXXXXXXXXXX di comunicarlo alla dott.ssa XXXXXXXXXXXX, con la precisazione che, in caso di mancata partecipazione all'evento, il costo del biglietto dovrà essere rimborsato al Coa. Si comunichi da parte di XXXXXXXXXXXX che aprirà gli eventi su riconosco dialogando direttamente con la dott.ssa XXXXXXXXXXXX. Parteciperanno al dibattito dopo la proiezione del film "First Case" quali relatori i Cons. Bonaudo e Koumentakis e dopo la proiezione "Morire di Lavoro" il Cons. Berti.

***19. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: NOTA DGSIA SU
"PRECISAZIONI PER IL CORRETTO PAGAMENTO DEL BOLLO
DIGITALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA PAGOPA" – PRESA
D'ATTO***

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale e di inviare una newsletter dedicata agli iscritti.

***20. CNF: ACCESSO IN MODALITA' TELEMATICA ALL'ANPR –
RICHIESTA VERIFICHE EX ART. 2 CO. 8 DECRETO MINISTRO
INTERNO 06/10/2023 – REL. CONS. BRENCHIO***

Il Consiglio incarica Alessandra Brenchio di convocare o sentire telefonicamente i colleghi e dar seguito alle domande del CNF

predisponendo risposta.

**21. BOZZA RICHIESTA PARERE CNF IN MERITO ART. 12 CO. 2
D.M. 55/2012, COME MODIFICATO DAL D.M. 147/2022 – REL.
CONS. ROSSI**

Il Consiglio approva la bozza di richiesta di parere elaborata dalla Cons. Rossi ed integrato dal Cons. Strata e incarica XXXXXXXXXXXX di inviarla al Cnf.

Si delibera altresì di allegare il provvedimento dell'avvocatura dello Stato, previamente anonimizzato, che è stato emesso nel luglio 2024 dall'avvocatura di Stato di Torino e sulla base del quale è stato formulato il paragrafo del parere che precede il punto C).

**22. 4C LEGAL: PROPOSTA CORSO DI FORMAZIONE SULLA
SOSTENIBILITA' PER AVVOCATI E PROFESSIONISTI – REL.
CONS. ALASIA**

Il Consiglio rinvia al 16 settembre 2024.

**23. CASSA FORENSE: ELENCO AVVOCATI MANCATO INVIO
MODELLO 5 – REL. VICE PRESIDENTE E TESORIERE**

La Vice Presidente riferisce che Cassa Forense ha inviato due elenchi di iscritti che non hanno inviato negli ultimi anni il mod. 5 invitando il

Consiglio a collaborare con le istituzioni per fare in modo che colleghi adempiano seppure in ritardo.

In merito al primo elenco (iscritti inadempienti e che non risultano sospesi nonostante la precedente segnalazione), il Consiglio, su relazione del dott. XXXXXXXXXXXX, precisa che:

- *l'Avv. XXXXXXXXXXXX è stato invitato a regolarizzare la propria posizione con Cassa con lettera del 18.10.21 ed è stato convocato dal Consiglio, ma risulta attualmente irreperibile; il Consiglio delibera di procedere con la procedura ex art. 143 c.p.c.;*
- *gli Avv. XXXXXXXXXXXX hanno regolarizzato la propria posizione con la Cassa;*
- *gli Avv. XXXXXXXXXXXX sono stati sospesi dal 15.12.2023 ai sensi degli art. dell'art. 9 della legge n. 141/1992 e art. 9 del Reg. Unico della previdenza forense;*
- *l'avv. XXXXXXXXXXXX è stato cancellato dall'albo tenuto a cura di questo Ordine forense con delibera del 27.05.2024.*

Il Consiglio, rinvia alla prossima riunione consiliare XXXXXXXXXXXX di finalizzare il lavoro e di predisporre la risposta a Cassa Forense in merito al primo elenco da inviare entro la settimana corrente.

**24. UNIONE SPORTIVA FORENSE ITALIANA: INVITO AL PRIMO CAMPIONATO FORENSE ITALIANO – 10/13 OTTOBRE 2024
- RICHIESTA PATROCINIO E INVITO AL CONVEGNO “AVVOCATURA E SOCIETA” – 10 OTTOBRE 2024 – REL.**

PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare a tutti gli iscritti, visto che ai referenti delle squadre di tennis, basket e calcio è già stato inviato su iniziativa della Presidente e di pubblicare la nota sul sito istituzionale.

***25. FBE: SECONDA EDIZIONE ADR AWARDS – 28.09.2024 –
REL. CONS. CIURCINA***

Il Consiglio prende atto.

***26. OIAD: RICHIESTA CONTRIBUTO ANNUALE 2024 – REL.
TESORIERE***

Il Tesoriere riferisce di aver ricevuto dall’OIAD (Osservatorio Internazionale Avvocati in Pericolo, di cui l’Ordine di Torino è membro attivo) la richiesta di pagamento della quota annuale, pari ad euro 2.500,00
Il Consiglio delibera di versare il contributo richiesto.

***27. AIGA: INVITO E RICHIESTA PATROCINIO CONGRESSO
STRAORDINARIO NAZIONALE – NAPOLI, 26/28 SETTEMBRE 2024
– REL. PRESIDENTE***

Il Consiglio delibera di non poter concedere il patrocinio richiesto, non avendo partecipato all’organizzazione dell’evento e delega il Cons. Vallone a partecipare portando i saluti del Consiglio concedendo il patrocinio

morale (XXXXXXXXXX risponda per cortesia in questo senso dando il logo).

28. SPESE LEGALI PRATICA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. TESORIERE E CONS. VALLOSIO

Il Tesoriere riferisce di aver scritto (in data 25.07.2024) alla sig.ra XXXXXXXXXXXX, dell'avv. XXXXXXXXXXXX, che il Consiglio avrebbe potuto rinunciare al credito per capitale ed interessi ma che avrebbe necessità almeno di un contributo nelle spese legali maturate dall'avv. XXXXXXXXXXXX. La sig.ra ha chiesto di poter ricevere copia degli atti e l'avv. XXXXXXXXXXXX così ha provveduto. Ad oggi non si è avuto riscontro. Il Tesoriere provvederà a sollecitare una risposta.

29. DOMANDA ABOGADO XXXXXXXXXXXX DI ISCRIZIONE IN QUALITA' DI AVVOCATO STABILITO NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, esamina l'istanza dell'abogado XXXXXXXXXXXX – diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati stabiliti.

La Presidente riferisce che lo stesso in data 11.03.2024 è stato iscritto presso il Colegio de la Abogacia de Madrid e che agirà d'intesa con l'avv. XXXXXXXXXXXX.

Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata e delle risultanze del

Certificato del Casellario Giudiziale;

delibera l'iscrizione dell'abogado XXXXXXXXXXXX - nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Torino per l'esercizio permanente della professione di avvocato con titolo di professione d'origine a far tempo da oggi 5 settembre 2024, riservando ogni diversa determinazione anche in via di autotutela qualora sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa.

Ritiene quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.

Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania.

Precisa che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera 'S' ovvero dell'abbreviazione 'stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve

agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato 'affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".

Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".

Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.

Manda la Segreteria di dare comunicazione della presente delibera al

Colegio de la Abogacia de Madrid, ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n. 96; sollecita l'iscritto a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

**30. CNF: NOTIFICA SENTENZA PROC. N. 161/2018 SU RICORSO
AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio prende atto e incarica la disciplina del Consiglio e XXXXXXXXXXXX di archiviare.

**31. NOTIFICA ATTO DI INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITORIO NEL RICORSO IN CASSAZIONE
NELL'INTERESSE DELL'AVV. XXXXXXXXXXXX VS. SENTENZA CNF
– PRESA D'ATTO**

Il Consiglio prende atto.

**32. NOTA CNF AI COA IN MERITO A CRITICITA' RELATIVE AL
CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI - DELIBERA UNIONI
REGIONALI ORDINI FORENSI, ULOF E COA FORLI' CESENA
SULL'APPLICABILITA' AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEL
NUOVO "CODICE APPALTI" – PRESA D'ATTO**

Il Consiglio prende atto.

33. CED CORTE CASSAZIONE: RICHIESTA RINNOVO CANONE ANNUO PER L'UTENZA D'INFORMATICA GIURIDICA DAL 01.10.2023 AL 30.09.2024 – REL. TESORIERE

Il Consiglio incarica XXXXXXXXXXXX di provvedere al pagamento del canone relativo al periodo 01.10.2023 – 30.09.2024 e delibera di provvedere alla disdetta del relativo contratto, stante il ridottissimo utilizzo del servizio da parte degli iscritti.

34. TRIBUNALE DI TORINO: UFFICIO GIUDICI DI PACE DI TORINO. CESSAZIONE ASSEGNAZIONI FASCICOLI – CESSAZIONE SUPPLENZE – PARZIALE REDISTRIBUZIONE DEI RUOLI E MODIFICA CALENDARIO UDIENZE – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

35. ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI PIEMONTE: NUOVA COMPOSIZIONE COMITATO DIRETTIVO – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto e incarica XXXXXXXXXXXX di comunicare le congratulazioni.

36. CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DEL COMANDANTE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI TORINO – 10 SETTEMBRE 2024

Il Consiglio incarica il Cons. Scapatucci di partecipare alla cerimonia in rappresentanza del Coa.

37. FONDAZIONE DAVIDA – ASSOCIAZIONE ARMA CARABINIERI IN CONGEDO: INVITO CONCERTO BENEFICENZA – 23 SETTEMBRE 2024

Il Consiglio incarica il Cons. Scapatucci di partecipare al concerto di beneficenza in rappresentanza del Coa.

38. VERBALI RIUNIONI 20.06.2024 – 04.07.2024 – 09.07.2024 – 10.07.2024 COMITATO REVISIONE ALBI PERITI TRIBUNALE DI TORINO – PRESA D'ATTO

Il Consiglio nulla osserva e incarica XXXXXXXXXXXX di archiviare.

39. ULOF: COMUNICATO SITUAZIONE CARCERI – PRESA D'ATTO

Il Consiglio prende atto.

**40. COMUNE SAN PROCOPIO (RC): AVVISO PUBBLICO PER
CREAZIONE SHORT LIST AVVOCATI CUI AFFIDARE INCARICHI
LEGALI E DI DOMICILIAZIONE – PRESA D’ATTO**

Il Consiglio delibera di rimuovere l’avviso dal sito e, su proposta del Consigliere Berti, di inviare al Comune di San Procopio una comunicazione con la quale invitare il Comune stesso a modificare la clausola lesiva della legge sull’equo compenso.

**41. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO,
KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO**

Omissis

**42. FORMAZIONE:
ACCREDITAMENTO:**

**CAO – SIOF: LE NUOVE FRONTIERE DELLA RESPONSABILITA’
SANITARIA: RIFORMA CARTABIA, DECRETO POLIZZE E AI ACT –
22.11.2024 – RICHIESTA SALUTI ISTITUZIONALI**

Il Consiglio incarica il Cons. Manzella già relatore di portare i saluti istituzionali a nome del Consiglio e accredita con tre crediti a sessione, non riconoscendo il patrocinio o il logo per non aver contribuito alla stesura del programma. Nella sessione mattutina un credito sarà di deontologia.

RATIFICHE:

***CITTA' METROPOLITANA TORINO: TRASGUARDI: AMORE E ODIO
NELLE RELAZIONI AFFETTIVE – 01.10.2024 – CREDITI: 3***

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi.

***AIAF PIEMONTE VDA – FONDAZIONE CROCE: SEMINARIO SULLE
SUCCESSIONI – 14.10.2024 – 18.11.2024 – 26.11.2024 – 28.11.2024 –
02.12.2024 – CREDITI: 3 PER OGNI INCONTRO***

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi a incontro.

***COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: LA SFIDA DELLA
TRANSIZIONE ENERGETICA E IL RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE SULLE ENERGIE RINNOVABILI – 30.09.2024 – CREDITI:
3 DI CUI 1 IN DEONTOLOGIA***

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi di cui 1 in deontologia.

***CAMMINO: MINORENNI E DIRITTO ALLO SPORT – 25.09.2024 –
CREDITI: 3***

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi.

***FONDAZIONE CROCE – UNIVERSITA' TORINO – ISTORETO: IL
TERRORISMO DEGLI ANNI SETTANTA IN ITALIA – CICLO DI
SEMINARI – 16.10.2024 – 30.10.2024 – 13.11.2024 – 27.11.2024 –
CREDITI: 2 A INCONTRO***

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 2 crediti formativi a incontro.

SINTONIE – ORDINE ASSISTENTI SOCIALI: SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO DELLA GENITORIALITA' IN DIFFICOLTA'. PROFILI PRATICI, DIFFERENZE E CASI CONCRETI IN TEMA DI MEDIAZIONE FAMILIARE, COORDINAZIONE GENITORIALE E AFFIDAMENTO AI SERVIZI DI TERRITORIO – 24.09.2024 – CREDITI:

3

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi.

COMMISSIONE ADR: L'AVVOCATO E LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: FORMAZIONE, PROCESSO, DEONTOLOGIA – 14.11.2024 – CREDITI: 3 DI CUI 1 IN DEONTOLOGIA

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 3 crediti formativi di cui 1 in deontologia.

AGAT – FONDAZIONE CROCE: SFIDE DI IERI E DI OGGI PER I “GIOVANI” INNAMORATI DELLA GIUSTIZIA. SPUNTI DI RIFLESSIONE DALL'ULTIMO ROMANZO DI UN EX MAGISTRATO – “UNO COME TANTI” DI ENNIO TOMASELLI – 01.10.2024 - CREDITI:

1

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale che riconosce 1 credito formativo.

COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESA D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv.ta:

XXXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti
sanzioni disciplinari nei confronti della stessa

dispone l'iscrizione

***RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE
D'UFFICIO:***

*Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell'elenco Unico Nazionale
dei difensori d'ufficio presentata dagli Avv.:*

XXXXXXXXXX

*esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi*

esprime parere favorevole

***RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D'UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:***

*Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio
avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:*

XXXXXXXXXX

*esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi*

dispone l'iscrizione

***RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D'UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:***

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori

d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dall'Avv.ta:

*XXXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti
sanzioni disciplinari nei confronti della stessa*

esprime parere favorevole

***RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA:***

*Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco per il Tribunale di
Sorveglianza presentata dall'Avv.:*

*XXXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti
sanzioni disciplinari nei confronti della stessa*

dispone l'iscrizione

***RICHIESTA AVVOCATI TORINESI DI ISCRIZIONE ELENCO
DIFENSORI D'UFFICIO AVANTI GIUDICI DI PACE DI PINEROLO:***

*Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio
avanti i Giudici di Pace di Pinerolo presentata dalle Avvocate:*

*XXXXXXXXXX esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti
sanzioni disciplinari nei confronti delle stesse*

dispone l'iscrizione

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

*Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in
materia civile e sulle liquidazioni relative alle mediazioni e negoziazioni
assistite*

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

NOTIFICA IN PROPRIO

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avvocata:

XXXXXXXXXX la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

SOCIETA'

Il Consiglio prende atto del recesso degli Avv. Omissis

ISCRIZIONI AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.:

XXXXXXXXXX diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

dei medesimi nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 5 settembre 2024.

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli

interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che i richiedenti dovranno prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, esamina l'istanza dell'avvocato XXXXXXXXXXXX – diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati stabiliti.

La Presidente riferisce che lo stesso in data 10.08.2022 è stato iscritto presso l'Ordem Dos Advogados Portugueses e che agirà d'intesa con l'avv. XXXXXXXXXXXX.

Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata;

delibera l'iscrizione dell'avvocato XXXXXXXXXXXX - nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Torino per l'esercizio permanente della professione di avvocato con titolo di professione d'origine a far tempo da oggi 5 settembre 2024, riservando ogni diversa determinazione anche in via di autotutela qualora sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa.

Ritiene quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.

Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di

laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania.

Precisa che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera 'S' ovvero dell'abbreviazione 'stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato 'affiancante' non

può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".

Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".

Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.

Manda la Segreteria di dare comunicazione della presente delibera all'Ordem Dos Advogados Portugueses, ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n. 96; sollecita l'iscritto a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:

XXXXXXXXXX dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza della dott.ssa:

XXXXXXXXXX diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare la medesima al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 05/09/2024, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso, comunque, all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata con avvertenza che la stessa dovrà prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.

NULLA OSTA

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di ROMA.

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non sussistono nei confronti dell'Avv. XXXXXXXXXXXX procedimenti di sorta

concede il nulla-osta

all'Avv. XXXXXXXXXXXX per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di ROMA, con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di ROMA.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda delle dott.sse:

XXXXXXXXXX e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare alle medesime il certificato che attesti il compimento della pratica.

**CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA – SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

Il Consiglio, vista la domanda della Dottoressa:

XXXXXXXXXX e la relativa documentazione;

*diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della
pratica, in base alla nuova normativa D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6,
convertito con modificazioni in Legge 27/2012 -*

delibera

*di rilasciare alla medesima il certificato che attesti il compimento della
pratica, precisando che la Dott.ssa XXXXXXXXXXXX ha conseguito la
specializzazione per le professioni legali in data 26 giugno 2024 ed ha
altresì svolto 6 mesi di pratica forense, così come previsto dall'art. 41
comma 7 L. 31/12/2012 n. 247.*

DECLASSAMENTO ALLA PRATICA SEMPLICE

*Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dal Registro dei Praticanti
Avvocati abilitati al patrocinio dei dott.:*

XXXXXXXXXX

delibera

*la cancellazione dei medesimi dal Registro dei Praticanti Avvocati abilitati
al patrocinio avanti il Tribunale, ferma restando l'iscrizione alla pratica
semplice.*

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione delle Dott.sse:

XXXXXXXXXXXX

Vista la comunicazione dell'Ordine degli avvocati di CUNEO dalla quale risulta che la Dott.ssa XXXXXXXXXXXX è stata iscritta al Registro dei Praticanti.

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.:

XXXXXXXXXXXX

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 16,58.

Il Consigliere Segretario

La Presidente dell'Ordine

Avv. Claudio Strata

Avv. Simona Grabbi